



Stampa l'articolo | Chiudi

indennità risarcitoria

L'intervento della Consulta sull'indennità risarcitoria nell'ambito delle "Tutele crescenti": una novità con ritorno al passato

Commento a cura di Luigi Granato e Giuseppe Caristena – FDL Studio Legale e Tributario

Era attesa da giorni ed è stata pubblicata l'8 novembre 2018 la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 contenente le motivazioni di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 1 D.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui parametra al solo criterio "anzianità di servizio" la quantificazione dell'indennità risarcitoria, in caso di illegittimità del licenziamento, in favore degli assunti con contratto cd. a tutele crescenti. Dunque, d'ora in avanti sarà (nuovamente) compito del giudice determinare la misura del risarcimento, con "discrezionalità valutativa del giudice" e nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge (innalzati rispettivamente a 6 e 36 mensilità dal Decreto Dignità), sulla base non più solo dell'anzianità di servizio ma anche degli altri criteri "desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)". In proposito, è interessante ricordare come l'11 ottobre 2018 il Giudice del Lavoro di Bari, anticipando la sentenza in commento, aveva già provveduto a determinare l'indennità risarcitoria in oggetto mediante più criteri, in base a un'interpretazione dell'art. 3 co. 1 D.lgs. 23/2015 costituzionalmente orientata.

Il Giudice delle Leggi ha anzitutto rilevato come la norma in questione, ancorando il risarcimento a un solo criterio, violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. "sotto il profilo dell'ingiustificata omologazione di situazioni diverse", assumendo i connotati di una liquidazione legale forfettizzata e standardizzata, mentre è indiscusso che il pregiudizio prodotto dal licenziamento ingiustificato dipende da una pluralità di fattori. Sempre con riferimento all'art. 3 Cost., la norma scrutinata viola il principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'inidoneità dell'indennità risarcitoria a costituire sia un congruo ristoro dell'effettivo pregiudizio subito dal lavoratore in conseguenza del licenziamento illegittimo, sia un adeguato deterrente per il datore di lavoro intenzionato a licenziare illegittimamente (incongruenza evidente "soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata"). Infine, la norma censurata viola, secondo la Corte anche gli artt. 76 e 117 co. 1 Cost. in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea

secondo cui, per assicurare un'effettiva tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere "il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione".

La novità avrà certamente riflessi non di poco conto su varie situazioni in essere. Basti pensare ai contenziosi pendenti (si dovrà dare applicazione ai "nuovi" criteri indicati dalla Consulta), nonché a piani di incentivazione predisposti sulla base di uno studio del costo d'uscita degli assunti con contratto "a tutele crescenti" (predeterminabile prima dell'intervento della Consulta).

Ancora, dal momento che ad oggi le "tutele crescenti" potrebbero essere più convenienti rispetto all'art. 18 L. 300/1970, una discussione potrebbe sorgere attorno all'eventuale "benefit" - concesso in sede di assunzione o di contrattazione collettiva - dell'applicazione del regime ex art. 18 in deroga al regime Jobs Act. Infine, la discrezionalità (ri)attribuita al giudice al fine di evitare l'ingiustificata omologazione di situazioni diverse (in nome dell'uguaglianza), potrebbe portare al trattamento differente - in termini di quantificazione del risarcimento - per fattispecie sostanzialmente uguali.